

News - 15/04/2020

## Lavoro – Credito: Anticipazione del trattamento di integrazione al reddito. Circolare ABI.

### Su indicazione di Confindustria si segnala la circolare dell'ABI

Su indicazione di Confindustria Vi segnaliamo la circolare dell'ABI che illustra come le semplificazioni introdotte dall'INPS per ridurre i tempi per l'accredito dei trattamenti di integrazione al reddito (cassa integrazione ordinaria, cassa in deroga, assegni del fondo integrazione salariale e dei fondi di solidarietà bilaterali) concorrano a velocizzare anche l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte delle banche.

In sintesi, dal 6 aprile le procedure Inps per l'accredito dei trattamenti di sostegno al reddito non richiedono più l'invio dei modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari e postali. La verifica sulla validità dei conti correnti indicati per il pagamento delle prestazioni viene ora effettuata con applicativi dell'Istituto che comunicano direttamente con le banche.

In particolare, l'Inps ha semplificato il c.d. modello "SR41" con cui le imprese, richiedenti la prestazione di cassa integrazione, comunicano i dati dei lavoratori per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione del reddito.

Tutto ciò consente di semplificare anche il procedimento di anticipo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni da parte delle banche.

ABI segnala pertanto che:

- la comunicazione di cui all'Allegato A3 della Convenzione risulta superata, date le innovazioni introdotte, e pertanto il lavoratore non deve effettuare ulteriori comunicazioni all'Inps. Infatti, il codice iban del conto corrente sul quale domiciliare il trattamento di sostegno del reddito è ora comunicato all'Inps dal datore di lavoro con il modello SR41 già al momento della richiesta di trattamento ordinario di integrazione del reddito, quindi non è necessario effettuare alcuna comunicazione ulteriore all'Inps;
- è altresì possibile che la banca richieda al lavoratore la copia del modello SR41 presentata dal datore di lavoro all'Inps;
- con riferimento all'allegato A4, per la dichiarazione di cui al punto 3, è possibile utilizzare la ricevuta rilasciata dall'Inps a seguito dell'inoltro della domanda di integrazione salariale (attestazione di trasmissione della domanda);
- la Convenzione favorisce la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili.

Per una lettura più approfondita inoltriamo la circolare dell'ABI con la documentazione allegata.

Segnaliamo inoltre che il 15 aprile 2020 la Regione Lazio ha confermato alle Parti Sociali la propria adesione alla suddetta Convenzione, dichiarandosi disponibile a fornire all'ABI l'elenco delle imprese che hanno fatto ricorso alla cig in deroga nel territorio regionale al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti interessati.

Le aziende che dovessero riscontrare criticità possono segnalarlo ai nostri uffici.

Con riserva di ulteriori aggiornamenti.

---

### Allegati

» [Circolare ABI con allegati](#)

